

Codice NC	Designazione delle merci	Periodi		
ex 0708 20	Fagioli (non compresi quelli in baccello e quelli sgranati, Carciofi	1° giugno-30 settembre 13 marzo-30 giugno		
0709 10 00	Uve fresche da tavola	1° luglio-31 gennaio		
0806 10 11 } 0806 10 15 } 0806 10 19 }				
ex 0807 10			Meloni	1° luglio-15 ottobre
0809 10 00			Albicocche	5 giugno-31 luglio »

**Proposta di Regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati**

COM(87) 513 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 novembre 1987)

(87/C 344/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», che sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 <sup>(1)</sup>, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo sia ai requisiti della tariffa doganale comune che ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consi-

glio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 <sup>(3)</sup>, sulla base della terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2759/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che alle summenzionate farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(4)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 000/88; che, conseguentemente, ad esse non è più applicato il regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che ai grassi d'ossa e agli scarti di maiale, in quanto prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato, non si applicano le disposizioni agricole del trattato stesso, a differenza dello strutto e degli altri grassi di maiale provenienti da altre parti dell'animale; che, nel sistema armonizzato, i grassi d'ossa e gli scarti sono classificati nella stessa voce della nomenclatura che lo strutto e gli altri grassi di maiale; che, in seguito allo sviluppo delle tecniche di trasformazione dei grassi d'origine animale, è impossibile distinguere i grassi d'ossa e gli scarti dallo strutto e dagli altri grassi provenienti da animali della specie suina; che è pertanto necessario estendere ai grassi d'ossa e agli scarti

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

degli animali della specie suina le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione previste per lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che le preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi, possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in varie sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato sono state introdotte, a fini di semplificazione, sottovoci specifiche comprendenti tutte le preparazioni omogeneizzate, le preparazioni di sangue di qualsiasi animale e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi di qualsiasi natura od origine; che è opportuno che a dette preparazioni comprese nelle summenzionate sottovoci della nomenclatura combinata si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la formulazione delle designazioni delle merci e dei numeri tariffari in base alla terminologia della nomenclatura combinata impone l'adeguamento, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83 <sup>(2)</sup>, nonché del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine <sup>(3)</sup>, modificato

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 1. 11. 1975, pag. 29.

da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83 <sup>(4)</sup>; che, come si è potuto constatare, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2767/75 non rispecchia più la realtà economica in materia di fissazione di importi supplementari; che è pertanto opportuno fissare prezzi limite per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2759/75 ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2767/75;

considerando che, per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle carni suine; che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 si possono effettuare solo le modifiche di carattere meramente tecnico; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine siano effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, purché si tratti di modifiche riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

<sup>(4)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0103	Animali vivi della specie suina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura
b) ex 0203 ex 0206 ex 0209 00 ex 0210 1501 00 11 1501 00 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Frattaglie commestibili della specie porcina domestica, diverse da quelle per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate o congelate Lardo senza parti magre e grasso di maiale non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate Strutto e altri grassi di maiale, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi

Codice NC	Designazione delle merci
c) 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602 10 00	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale diverso dall'oca o dall'anatra
1602 41 10	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica
1602 42 10	
1602 49 11→50	
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
1602 90 51	Altre preparazioni e conserve contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
1902 20 30	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine »

2. All'articolo 3, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate della sottovoce 0203 11 10 della nomenclatura combinata, e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata della sottovoce ex 0203 19 15 e il lardo fresco o refrigerato della sottovoce ex 0209 00 11.»

3. L'articolo 10 è modificato come segue:

(a) Nel paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«(b) un secondo elemento uguale al 7 % del prezzo d'offerta medio determinato in base alle importazioni effettuate nei dodici mesi precedenti il 1° maggio di ogni anno. Tuttavia, tale percentuale è uguale a 10 per i prodotti di cui alla voce ex 1602 ed ex 1902.

Tale elemento è stabilito una volta all'anno per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° agosto».

(b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, il prelievo per i prodotti di cui alle sottovoci 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10 e 1602 20 90, la cui aliquota dei dazi è stata consolidata in sede GATT, è limitato all'importo risultante da tale consolidamento».

4. L'articolo 12 è modificato come segue:

(a) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversi dai suini macellati, i prezzi limite sono derivati dal prezzo limite dei suini macellati in

funzione del rapporto fissato per tali prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4».

(b) Nel paragrafo 4 è soppresso il secondo trattino.

5. L'articolo 13 è modificato come segue;

(a) nel paragrafo 1 è soppresso il secondo comma;

(b) è soppresso il paragrafo 4.

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2766/75 è modificato come segue:

l'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 2766/75 sono soppressi.

#### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2767/75 è abrogato.

#### Articolo 4

In base alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la Commissione apporta gli adeguamenti necessari ai regolamenti del Consiglio o della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che risultano dall'applicazione dell'articolo 1.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 1 a 3 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.